

ART. 38
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Coloro che intendono usufruire delle riduzioni previste al comma precedente devono presentare apposita dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo, data ultima per l'obbligazione, come previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni saranno prese in carico per l'eventuale conguaglio o rimborso nella prima bollettazione utile successiva alla presentazione della dichiarazione. Il beneficio decorre dalla data indicata in dichiarazione.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione del 30 giugno dell'anno successivo. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Nel caso di omessa denuncia verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

4. Le riduzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e coperte con il gettito TARI.